

REPERTORIO N.81820

RACCOLTA N.18373

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a
Messina
il 30/11/2023
n. 19369
Serie 1T

L'anno duemila ventitré. Il giorno ventidue del mese di novembre. In Milazzo, in via Policastrelli n.244, presso la sede della Società di Mutuo Soccorso "Luigi Fulci" San Pietro di Milazzo, alle ore diciassette.

Avanti me dottor Giuseppe Amato, Notaio in Milazzo, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

E' PRESENTE

- Famà Giuseppe nato a Milazzo l'11 novembre 1969 e residente a Milazzo in via Libertà n.53, codice fiscale FMA GPP 69S11 F206I, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Società di Mutuo Soccorso denominata Società di Mutuo Soccorso "Luigi Fulci - San Pietro di Milazzo" con sede a sede in Milazzo, via Policastrelli n.224, codice fiscale 92000230836.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale, nella qualità, mi dichiara che trovasi riunita in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Adozione di un nuovo Statuto Sociale nel testo depositato in

sede;

- Varie ed eventuali;

e chiama me notaio a svolgere le funzioni di segretario.

Aderendo a tale invito io notaio do atto che l'assemblea si svolge nella maniera seguente.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il comparente Famà Giuseppe, il quale dà atto di quanto segue:

a) - che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;

b) - che sono presenti, in proprio e/o per deleghe che resteranno acquisite agli atti della società, numero milleduecento sessantasei (n.1266) soci su milleseicento cinquantasei (n.1656) soci aventi diritto al voto;

c) - che, quali componenti del Consiglio Direttivo, sono presenti i signori:

- FAMA' GIUSEPPE nato a Milazzo l'11 novembre 1969 e residente a Milazzo in via Libertà n.53, codice fiscale FMA GPP 69S11 F206I - **PRESIDENTE;**

- ANANIA STEFANO nato a Milazzo il 1° gennaio 1948 e residente a Milazzo in via XX Settembre n.16, codice fiscale NNA SFN 48A01 F206R - **1° VICE PRESIDENTE;**

- BASILE STEFANO nato a Milazzo il 1° marzo 1964 e residente a Milazzo in via Tenente Giacomo Picciolo n.5, codice fiscale BSL SFN 64C01 F206L - **SEGRETARIO;**

- TRIO PAOLO nato a Milazzo il 1° marzo 1948 e residente a Milazzo in via Tenente Giacomo Picciolo n.16, codice fiscale TRI

PLA 48C01 F206M - **VICE SEGRETARIO;**

- MANCUSO MICHELANGELO nato a San Filippo del Mela il 28 agosto 1950 e residente a Milazzo in via Tenente Giacomo Picciolo, vico II n.8, codice fiscale MNC MHL 50M28 H842H - **CASSIERE;**

- ALIBRANDO FRANCESCO nato a San Filippo del Mela l'11 dicembre 1952 e residente a Milazzo in via Arno sn, codice fiscale LBR FNC 52T11 H842B - **CONSIGLIERE;**

- ANANIA FRANCESCO nato a Milazzo il 10 novembre 1952 e residente a Milazzo in via Policastrelli n.122, codice fiscale NNA FNC 52S10 F206L - **CONSIGLIERE;**

- CRIMI VITTORIO nato a Milazzo il 16 agosto 1941 e residente a Milazzo in via Catania n.22, codice fiscale CRM VTR 41M16 F206F - **CONSIGLIERE;**

- FORMICA FRANCESCO nato a Milazzo l'11 aprile 1938 e residente a Milazzo in via Policastrelli n.299, codice fiscale FRM FNC 38D11 F206T - **CONSIGLIERE;**

- GITTO ANTONIO nato a Milazzo il 26 aprile 1984 e residente a Lipari, isola di Vulcano, via Sottocratere snc, codice fiscale GTT NTN 84D26 F206E - **CONSIGLIERE;**

- TRIFIRO' ANGELO nato a Milazzo il 30 maggio 1983 e residente a Milazzo in via Libertà n.24, codice fiscale TRF NGL 83E30 F206N - **CONSIGLIERE;**

- SCOLARO GIUSEPPE nato a Milazzo il 20 luglio 1961 e residente a Milazzo al vico I Brigandì n.46/E, codice fiscale SCL GPP

61L20 F206M - **CONSIGLIERE;**

d)- che hanno giustificato la propria assenza gli altri componenti del Consiglio Direttivo, e precisamente:

- CRISAFULLI GIUSEPPE nato a Milazzo il 1^ febbraio 1968 e residente a Milazzo in via Libertà sn, codice fiscale CRS GPP

68B01 F206C - **CONSIGLIERE;**

- LA MALFA NUNZIATA nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 26 marzo 1966 e residente a Milazzo in via Libertà n.156, codice fiscale LML NZT 66C66 A638D - **CONSIGLIERE;**

- TRIO DIEGO nato a Milazzo il 24 maggio 1955 e residente a Milazzo in via Tenente Giacomo Picciolo n.24, codice fiscale TRI DGI 55E24 F206J - **CONSIGLIERE;**

e) - che, per il Collegio Sindacale, è presente il signor FOTI SANTI nato a Milazzo il 28 novembre 1945; mentre hanno giustificato la propria assenza gli altri Sindaci signori Capone Giuseppe nato a San Filippo del Mela il 21 giugno 1968, e Trio Antonio nato a Milazzo il 19 agosto 1968.

Il Presidente, quindi, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti tutti, dichiara che la presente assemblea è regolarmente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione del medesimo, il Presidente fa presente ai soci la necessità di adottare un nuovo statuto sociale per renderlo conforme alla normativa vigente.

Il Presidente dichiara che lo statuto contenente le nuove nor-

me di funzionamento è rimasto depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la presente assemblea.

Il Presidente, fa presente all'assemblea che, ai fini dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Messina, è necessario procedere alla conferma dei componenti del Consiglio Direttivo già nominati ed alla accettazione delle relative cariche.

L'assemblea, quindi, preso atto delle proposte del Presidente, dopo breve discussione, votando col metodo dell'alzata di mano, all'unanimità,

delibera:

1) - di approvare il nuovo testo dello statuto della società rimasto depositato fino ad oggi nella sede sociale.

2) - di confermare che la società sarà amministrata da un Consiglio Direttivo, con i poteri di legge e di statuto e di confermare quali componenti del Consiglio Direttivo i signori:

- FAMA' GIUSEPPE - **PRESIDENTE;**
- ANANIA STEFANO - **1° VICE PRESIDENTE;**
- BASILE STEFANO - **SEGRETARIO;**
- TRIO PAOLO - **VICE SEGRETARIO;**
- MANCUSO MICHELANGELO - **CASSIERE;**
- ALIBRANDO FRANCESCO - **CONSIGLIERE;**
- ANANIA FRANCESCO - **CONSIGLIERE;**
- CRIMI VITTORIO - **CONSIGLIERE;**
- FORMICA FRANCESCO - **CONSIGLIERE;**
- GITTO ANTONIO - **CONSIGLIERE;**

- TRIFIRO' ANGELO - **CONSIGLIERE**;

- SCOLARO GIUSEPPE - **CONSIGLIERE**;

- CRISAFULLI GIUSEPPE - **CONSIGLIERE**;

- LA MALFA NUNZIATA - **CONSIGLIERE**;

- TRIO DIEGO - **CONSIGLIERE**;

tutti sopra generalizzati.

Quindi il Presidente mi consegna il documento contenente il nuovo statuto sociale nel testo composto da ventisei articoli, perchè venga allegato al presente atto.

Io notaio ricevo detto documento, ne do lettura al comparente ed ai presenti tutti, e lo allego al presente atto sotto la **lettera "A"**, perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto da me scritto su due fogli di carta dei quali occupa pagine cinque e quanto in questa sesta fin qui. Da me letto al comparente che lo approva e conferma.

Sottoscritto alle ore diciotto.

Firmato in originale: Famà Giuseppe - Giuseppe Amato notaio.

ALLEGATO "A" AL REP. N.81820

RACC. N.18373

TITOLO 1-

Art.1 COSTITUZIONE

E' costituita in Milazzo una società di mutuo soccorso denominata Società di Mutuo Soccorso "Luigi Fulci - San Pietro di Milazzo".

Nel caso di iscrizione al RUNTS Dlgs 117/2017, nella denominazione sociale bisogna inserire la dicitura Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.

Art.2 SEDE

La Società ha sede in Milazzo alla via Policastrelli n.224; nel locale di sua proprietà.

Art.3 CARATTERE, SCOPI ED ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

3.1 Carattere della società.

La società non potrà svolgere alcuna attività commerciale, non ha scopo di lucro, non si prefigge alcun fine politico e religioso. Essa ha carattere assistenziale di mutuo soccorso poiché si propone di rendere un Servizio Sociale, avvalendosi anche della disponibilità degli associati.

3.2 Scopi ed attività

La Società ha come scopo principale di erogare un contributo, denominato Servizio Sociale, ai familiari dei soci defunti facendosi carico delle spese necessarie alla sepoltura e alle onoranze funebri degli stessi, come specificato all'art.13 dello statuto.

Tale attività rientra in quelle di interesse generale previste all'art.5 Comma 1 lett. a D.lgs 117/2017 "Interventi e servizi sociali" come disposto dall'art.1 c.1 e 2 legge 328/2000 che richiama l'art.128 Dlgs 112/1998.

Oltre a provvedere a quanto sopra indicato, la Società può, su delibera dell'assemblea, promuovere le altre attività di interesse generale come disposto dall'art.5 c.1 Dlgs 117/2017.

Può, inoltre, svolgere attività diverse nel rispetto dell'art.6 Dlgs 117/2017. Può accettare su delibera dell'assemblea dei soci, lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

TITOLO II-I SOCI

Art.4 Possono essere ammessi a far parte della Società in qualità di soci tutte le persone fisiche di qualsiasi nazionalità. Oltre gli appartenenti al nucleo familiare del socio già iscritto, anche eventuali nuovi soci purchè siano fratello-sorella o padre-madre del socio richiedente. Detta norma potrà essere modificata con decisione del Consiglio Direttivo.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata a maggioranza e con votazione segreta del Consiglio Direttivo.

Art.5 Chi vuole essere ammesso come socio deve presentare all'ufficio di segreteria la domanda sottoscritta contenente:
a) generalità complete e composizione del proprio nucleo familiare ai fini della fruizione del Servizio Sociale per i figli minori anche se non conviventi con il socio; b) stato di fami-

glia, certificato di residenza e certificato rilasciato da un medico attestante che lo stato di salute del richiedente non presenta patologie che possono determinare al momento pericolo di vita. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, che stabilisce in base all'età del richiedente la tassa di ammissione. Se l'importo dovuto è inferiore ad € 1000,00 non viene data alcuna possibilità di rateizzazione e quindi il richiedente per divenire socio effettivo deve versare in un'unica soluzione quanto richiesto. Nel caso in cui la tassa di ammissione supera l'importo di euro 1000,00, almeno i 2/3 del dovuto con un minimo di euro 1000,00 deve essere versato in una unica soluzione e sulla restante parte il Consiglio Direttivo potrà concedere una rateazione mensile fino ad un massimo di 6 (sei) mesi su richiesta dell'aspirante socio. Resta fermo che il richiedente potrà usufruire del servizio sociale solo dopo aver saldato tutta la tassa dovuta. Nel caso in cui l'aspirante socio dovesse decedere prima di aver saldato quanto dovuto, gli eredi o chi per loro possono pagare il residuo debito prima della sepoltura. Nel caso in cui ciò non avvenga, l'aspirante socio non ha diritto a fruire dei servizi sociali. Quanto da lui versato verrà rimborsato agli eredi. Gli importi espressi in questo articolo possono essere modificati con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO III -DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art.6 Tutti i soci sono obbligati all'osservanza del presente

statuto e di tutte le deliberazioni formalmente prese in legale adunanza dal Consiglio Direttivo e/o dall' Assemblea.

Art.7 Ogni socio effettivo è tenuto a pagare la tassa di ammissione e il contributo annuale che annualmente sarà fissato dal Consiglio Direttivo con propria delibera. Eventuali contributi straordinari motivati, verranno pagati alle scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.8 I contributi annuali debbono essere pagati nel mese di dicembre per l'anno in corso. Il socio alla data di compimento dell'ottantesimo anno di età e di anni 30 da cui riveste la qualifica di capo famiglia sarà esonerato da quel momento dal pagamento delle quote correnti che matureranno, mentre continuerà a pagare le quote straordinarie, deliberate nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. In considerazione delle prospettive di aumento della durata della vita, il Consiglio Direttivo con propria delibera potrà variare tale limite di esenzione; resta in ogni caso escluso dal nuovo limite chi ha già conseguito il diritto di esenzione con la precedente disciplina.

Art.9 Il socio viene considerato moroso quando ha accumulato un anno di ritardo nel pagamento delle quote annuali. In tal caso verrà diffidato per iscritto a mezzo raccomandata AR a regolarizzare quanto da lui dovuto; trascorsi infruttuosamente tre mesi dalla diffida egli viene cancellato dalla Società senza altro avviso. Egli, tuttavia, può essere riammesso se

entro due anni dalla data di cancellazione se presenta istanza di riammissione al Consiglio Direttivo e pagando contestualmente gli anni di morosità con una penale del 50 % sui contributi dovuti, oltre le spese di recupero. Non è possibile concedere alcun tipo di dilazione in nessuno dei casi previsti da questo articolo. Se prima che siano trascorsi i tre mesi dalla diffida il socio dovesse decedere, lo stesso potrà fruire del servizio sociale dietro pagamento da parte dei parenti di quanto dovuto senza penalità alcuna. Trascorsi i tre mesi dalla diffida il socio moroso viene cancellato e se dovesse morire, non avendo ancora presentato domanda di riammissione, non ha diritto a fruire del Servizio Sociale. E' fatto obbligo al socio effettivo di comunicare tempestivamente il cambio di residenza e non ottemperando a quanto sopra, il socio moroso che diffidato per iscritto a regolarizzare i propri versamenti, risulta irreperibile, allo scadere di 1 (uno) anno è automaticamente cancellato dai ruoli della Società.

Art.10 Il coniuge o il convivente del socio, i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottati sono ammessi di diritto, salvo rinuncia scritta, a far parte della società fermo restando il disposto dell'art.5; i figli minori legittimi, naturali riconosciuti e gli adottati minori, anche se non conviventi con il socio non pagano alcuna quota annuale e straordinaria; nel momento in cui il minore raggiunge il 16° anno di vita il capo famiglia ha la facoltà di iscriverlo entro 90

giorni mediante il versamento di una quota stabilita dal Consiglio Direttivo e pertanto assume la qualifica di socio effettivo; i soci ritardatari non oltre il compimento del 17° anno di età possono essere iscritti con l'aumento del 50% della quota di ammissione dovuta, diversamente il minore perderà la qualifica di socio e verrà depennato dai registri sociali.

I figli dei soci qualora dovessero sposarsi o compiere il 30° anno di età usciranno dal nucleo familiare e rivestiranno la qualifica di capo famiglia. Il coniuge o il convivente e i figli pagano la tassa di ammissione, il contributo annuale e straordinario. I figli che contraggono matrimonio acquisiscono il diritto di assistenza per il coniuge e per i figli che nasceranno dalla loro unione dietro pagamento per il solo coniuge della tassa di ammissione e dei contributi annuali e straordinari.

Art.11 Ogni socio, sin dal primo giorno della sua ammissione e sempre che si trovi in regola con i pagamenti, ha diritto per sé e per i figli minori ai benefici dell'opera funeraria che la Società concede.

Ogni socio effettivo iscritto nel relativo libro, ha il diritto di intervento e di espressione del voto in assemblea, può candidarsi per il rinnovo del Consiglio Direttivo, ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede sociale entro giorni dieci dalla richiesta; i soci debbono firmare una ricevuta in cui

dichiarano di essere consapevoli che le informazioni di cui sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela della privacy e quindi al divieto di divulgazione. Il socio che divulghi informazioni sottoposte alla privacy viene espulso dalla società con provvedimento dell'assemblea dei soci. I soci che siano componenti del Consiglio Direttivo non possono votare in assemblea nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. L'esclusione dal diritto di voto si estende anche ai soci oggetto di espulsione.

Art 12 DIMISSIONE DEL SOCIO.

1) Il socio effettivo in regola con i pagamenti può in qualsiasi momento dimettersi senza motivazione alcuna dalla Società. In tal caso si ribadisce che egli non ha diritto al rimborso di quanto nel tempo versato, sia come quota ordinaria che straordinaria.

2) Nel caso di decesso di un socio effettivo, in regola con i pagamenti, gli eredi che decidono di non seppellirlo nelle cappelle sociali hanno diritto al rimborso della quota per la cassa sociale di legno e zinco tipo Società e dei diritti di seppellimento in vigore nel territorio della città di Milazzo.

Art.13 SERVIZIO SOCIALE.

Il Servizio Sociale è il servizio di onoranze funebri e di sepoltura, come di seguito specificato, che la Società concede ai soci in regola con i pagamenti. Il socio in regola con i pagamenti ha diritto:

1) Alla sepoltura in un loculo esistente nelle cappelle della Società, con ordine di collocazione che va dall'alto verso il basso;

2) Alla collocazione di una lapide marmorea di colore bianco Carrara con inciso il nome e il cognome, la data di nascita e la data di morte, nonché alla collocazione di un portafiori e di una portalampada. Eventuali altri accessori, saranno a carico della famiglia del socio defunto, restando a carico della Società solo il contributo fisso pari al costo della lapide-standard, costo che verrà determinato periodicamente dal Consiglio Direttivo o dopo avere sentito la ditta fornitrice del servizio convenzionata. Qualora la famiglia del socio defunto si rivolga presso altro fornitore, non avrà diritto ad alcun rimborso.

3) Al trasporto della salma solo entro la tratta del territorio del Comune di Milazzo. Alla muratura della salma nel loculo della cappella sociale.

Se un socio, i di lui figli e la moglie vengono a morire fuori dal Comune di Milazzo, gli eredi, qualora trasportino il cadavere nell'ambito del Comune stesso entro cinque anni dalla morte, potranno chiedere la inumazione in una cappella o in un sepolcreto di proprietà della Società nel cimitero di Milazzo, sempre che non sia stato concesso il sussidio societario.

4) Alla fornitura di una cassa mortuaria che avrà le caratteristiche che saranno fissate periodicamente dal Consiglio

Direttivo d'intesa con la ditta fornitrice. Eventuali altre tipologie di casse e modifiche saranno a carico della famiglia del socio defunto.

5) Quanto non previsto ai punti 1-2-3-4 resta a carico dei parenti del defunto.

Art.14 Nel caso di decesso di uno dei due coniugi, il superstite che passi a seconde nozze ha diritto per il nuovo coniuge all'ammissione dello stesso nel rispetto del disposto dell'art.5 e dietro pagamento della tassa di ammissione rapportata all'età di quest'ultimo e del contributo annuale. Nel caso di decesso di entrambi i genitori, i figli minori usufruiranno in forma gratuita dei servizi della Società fino al compimento del 16° anno di età.

Art.15 Il socio che si ritiene leso da una deliberazione del Consiglio Direttivo può fare ricorso all'Assemblea entro quindici giorni dalla notifica e/o deposito della delibera presso la sede sociale che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla delibera stessa.

Art.16 Viene espulso dalla Società e cancellato dai ruoli societari, per deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci, il socio che abusa in qualunque modo dei fondi sociali e arreca danno alla Società. L'assemblea che ratifica la decisione del Consiglio Direttivo delibererà se adire le vie legali in sede civile e penale. Il socio cancellato dai ruoli sociali anche per dimissioni volon-

tarie o per morosità non ha diritto al rimborso delle somme nel tempo pagate o altro indennizzo.

TITOLO IV- DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 17 Il potere deliberativo è esercitato dai soci riuniti in assemblea ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria verrà convocata obbligatoriamente una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto o bilancio dell'anno precedente e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza o se questi non la convoca possono provvedervi il Presidente del Comitato dei Sindaci ove esistente o un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. L'assemblea deve essere indetta almeno una settimana prima della data fissata per la convocazione a mezzo pubblico avviso affisso nelle vie della città di Milazzo e presso la sede sociale. L'avviso di convocazione può essere pubblicato anche sul sito internet della società.

Art.18 Per la legalità delle deliberazioni dell'assemblea si richiede, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione, che può avere luogo solo almeno dopo ventiquattro ore rispetto alla prima convocazione, sarà valida la deliberazione qualunque sia il numero

degli intervenuti. Tutte le deliberazioni prese dall'assemblea a maggioranza di voti dei soci presenti anche per delega hanno forza di legge. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da altro socio.

Per la scelta dei nominativi che compongono il Consiglio Direttivo, l'eventuale Comitato dei Sindaci o componenti di comitati o commissioni bisogna indicare il nominativo del socio o dei soci e degli eventuali professionisti esterni nel modo che di volta in volta il Consiglio Direttivo stabilirà.

TITOLO V- CONSIGLIO DIRETTIVO E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.19 La Società è rappresentata e retta da un Consiglio Direttivo che dovrà essere composto preferibilmente da undici membri e con un massimo di quindici membri, senza rapporto di parentela tra di loro.

Essi sono eletti dall'Assemblea, convocata in maniera collegiale tradizionale, fra i soci a scrutinio segreto o per alzata di mano, secondo le modalità scelte dalla stessa Assemblea.

Si prevede anche il voto per lista con elenchi predisposti almeno un mese prima dell'assemblea, con un numero di 11 (undici) nomi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili. Nell'ambito degli eletti vengono dallo stesso Consiglio Direttivo nominati a maggioranza, un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario, un Vice Segretario ed un Cassiere.

I consiglieri eletti che non intervengono a cinque adunanze

consecutive senza giustificazione alcuna si considerano decaduti dalla rispettiva carica e il Consiglio Direttivo ne curerà la sostituzione mediante surroga. In caso di morte di un Consigliere o di rinuncia al proprio mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del sostituto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo viene riconosciuto un rimborso spese in caso di espletamento di pratiche per conto della Società e su presentazione di documentazione comprovante le spese sostenute.

Art.20 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. Egli convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie e le adunanze del Consiglio Direttivo; mantiene il buon ordine nelle adunanze, accorda e toglie la parola potendo ordinare l'espulsione dalla sala delle adunanze di quei soci che con la loro condotta ne disturbassero i lavori.

In caso di assenza, rinuncia o morte del Presidente le sue mansioni saranno esercitate momentaneamente e per i provvedimenti indifferibili dal Vicepresidente e in assenza o rinuncia di questi dal Consigliere più anziano.

L'assemblea può eleggere dei soci onorari ed un Presidente Onorario, che avranno voto consultivo, ma non deliberativo. Trovandosi presente nell'assemblea il Presidente Onorario ne avrà la presidenza.

Art. 21 L'apertura di c/c bancari o postali e la gestione dei movimenti degli stessi, l'impiego del Fondo Sociale in titoli

o prodotti similari, vengono deliberati dal Consiglio Direttivo e per ogni operazione si richiede sempre la firma congiunta del Presidente e del Cassiere.

Il Segretario tiene in regola la contabilità della società sotto il controllo del Comitato dei Sindaci ove istituito a cui deve dare dimostrazione dei conti e dei movimenti di cassa. Si occuperà anche dell'archivio sociale e della corrispondenza.

Art.22 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Si riunisce obbligatoriamente entro il 31 marzo dell'anno successivo per la stesura del consuntivo o bilancio dell'esercizio da portare in assemblea per l'approvazione. Una volta approvato il rendiconto ne curerà la pubblicità nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Si riunisce, inoltre, ogni volta che il Presidente lo reputa opportuno al di fuori dei compiti già previsti, o quando lo richiedono la maggioranza dei componenti.

Nell'espletamento degli adempimenti burocratici annuali anche di natura fiscale e di stesura del bilancio consuntivo nelle forme previste dalla legge e dal Codice Civile, il Consiglio Direttivo può avvalersi di un consulente esterno.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la metà più uno dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

	Il Consiglio Direttivo deve attivarsi a iscrivere e aggiornare	
	negli appositi registri previsti dalla legge quanto da esse	
	richiesto.	
	TITOLO VI- GESTIONE DELLA SOCIETA'E OPERATIVITA' DELLA SEDE	
	SOCIALE	
	Art.23 La sede della Società resta aperta ai soci settimanal-	
	mente e negli orari fissati dal Consiglio Direttivo per ri-	
	scuotere le quote e per il disbrigo delle pratiche amministra-	
	tive necessarie al funzionamento societario. La gestione set-	
	timanale viene riservata al Presidente, al Vice Presidente e	
	al Segretario e/o al Vice Segretario. In caso di impossibilità	
	da parte di qualcuno dei designati all'apertura dei locali so-	
	ciali, il Consiglio Direttivo sceglierà i sostituti tra i soci	
	che intendono impegnarsi, seguendo quali criteri di scelta la	
	disponibilità di tempo.	
	Premesso che la Società si regge sulla disponibilità dei soci,	
	che non ha fine di lucro, che i propri introiti sono costitui-	
	ti dalle quote ordinarie, che il fine primario resta il Servi-	
	zio Sociale sostenuto dal Fondo Sociale e che non vengono ero-	
	gati a nessuno e per alcuno motivo avanzi di gestione o altre	
	somme a qualsiasi titolo, in deroga a quanto premesso in con-	
	siderazione della necessità di dovere e potere gestire la sede	
	e le funzioni che da essa derivano, si riconosce a coloro che	
	si occuperanno settimanalmente della gestione amministrativa	
	un gettone di impegno su base oraria e per le ore profuse al	

loro di ritenuta d'acconto come per legge. Detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alla ampiezza della base sociale e al volume delle entrate societarie. L'importo di detto gettone è parametrato alla retribuzione oraria prevista al livello 1* dal CCNL Terziario.

Tutte le nominate retribuzioni, emolumenti, gettoni, e la corresponsione di ogni altra somma di denaro, verranno deliberate a maggioranza dei componenti del consiglio direttivo.

TITOLO VII- COMITATO DEI SINDACI

ART.24 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea ordinaria elegge, con votazione a schede segrete o per alzata di mano, un organo di controllo composto da tre membri, di cui almeno uno con funzioni di presidente deve essere scelto tra i soggetti di cui all'art.2397 C.C. La scelta di nomina ricade prima tra i soci, in mancanza possono essere nominati soggetti esterni. Si può nominare anche un organo monocratico scelto tra i soggetti di cui all'art.2397 c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 C.C.

Se richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea ordinaria nomina un revisore dei conti iscritto nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori gli stessi potranno svolgere la funzione di revisori legali. Ai soci facenti parte del Comitato dei Sindaci non viene erogato alcun compenso. Es-

si durano in carica 1 (uno)anno e sono rieleggibili.

I sindaci debbono disimpegnare le mansioni loro assegnate dalla Legge, dai Regolamenti e dalle Deliberazioni Assembleari.

Di ogni seduta redigeranno verbale dando avviso al Consiglio Direttivo di qualsiasi irregolarità che avessero a riscontrare nell'ambito dell'amministrazione rendendone conto all'assemblea. Nell'espletamento del mandato il Comitato dei Sindaci può essere sentito su decisioni che il Consiglio Direttivo o l'Assemblea volessero prendere. Detto parere non è vincolante.

Singolarmente ciascun componente del Comitato potrà procedere a delle verifiche contabili e di cassa redigendo apposito verbale.

I soci eletti a detto ufficio che non intervengono a cinque adunanze consecutive senza giustificazione si considerano decaduti dalla rispettiva carica ed il Consiglio Direttivo ne curerà la sostituzione.

TITOLO VIII- FONDO SOCIALE

Art. 25 Il Fondo sociale costituisce il patrimonio della Società ed è costituito dalle quote annuali correnti e da quelle straordinarie di volta in volta deliberate dalla assemblea per fini ben precisi. La parte del fondo costituito dalle quote correnti viene destinato al pagamento delle spese annuali funebri e di sepoltura dei soci defunti, alla manutenzione delle cappelle mortuarie date in gestione dal Comune, al pagamento delle spese generali annuali della Società. La parte del fondo

costituito dalle quote straordinarie costituisce riserva indisponibile da utilizzare esclusivamente per il conseguimento del fine per cui sono state deliberate; in caso di comprovato mancato raggiungimento del fine prefissato l'assemblea potrà deliberare sulla destinazione di dette somme. Nel rendiconto annuale questa riserva è da tenere distinta dalla disponibilità ordinaria. Il Fondo sociale viene costituito presso uno o più istituti di credito e tutte le operazioni di disponibilità debbono essere firmate congiuntamente come dispone l'art.21.

Una volta che il Fondo sociale disponibile abbia raggiunto una provvista consistente, il Consiglio Direttivo dopo averne lasciato una parte per la gestione corrente, dovrà investire la restante parte in titoli pubblici e/o privati solo obbligazionari, e/o fondi di investimento con la tassativa clausola di salvaguardia della quota capitale investita oltre alla possibilità di smobilizzo in breve tempo nel caso di necessità della Società. Il Consiglio Direttivo in maniera oculata sceglierà la forma di investimento più redditizia e che dia il massimo delle garanzie con le clausole di salvaguardia e di smobilizzo. L'investimento non può essere effettuato per un periodo superiore ai 10 (dieci) anni.

Se si allungano i tempi di utilizzo delle quote straordinarie e vi sia l'assoluta certezza che le stesse non possono essere utilizzate nel breve periodo, il Consiglio Direttivo potrà investire anche la riserva indisponibile con la garanzia del ca-

pitale e la possibilità di smobilizzo immediato in qualsiasi momento.

Il Consiglio Direttivo gestisce il fondo sociale dandone conto all'Assemblea, mentre il Comitato dei Sindaci se costituito vigilerà sull'utilizzo dello stesso.

I movimenti di cassa del fondo sociale vengono registrati da parte del cassiere giornalmente su apposito registro di cassa.

Detto registro verrà compilato ogni anno e accoglierà in ordine cronologico le registrazioni degli introiti e dei pagamenti giornalieri, dei versamenti sul c/c bancario, dei prelevamenti dallo stesso e dei mandati pagati con addebiti o emissione di assegni. Il registro di cassa va a inizio e a fine esercizio firmato dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario che ne attesteranno con la firma finale di chiusura la veridicità del suo contenuto. Il Comitato dei Sindaci, se costituito, in sede di verifica periodica di cassa e dopo la stesura del consuntivo o bilancio d'esercizio sottoscriverà il saldo alla data del 31 dicembre provvedendo alla verifica di corrispondenza con il c/c bancario.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, a favore di qualsiasi socio o altra persona anche estranea alla Società e per qualsiasi motivazione anche in occasione di recesso o cessazione del rapporto societario.

TITOLO IX - SCIoglimento della SOCIETA'

Art.26 La durata della Società è illimitata. Essa può essere sciolta per l'impossibilità di raggiungere il fine sociale, per causa di forza maggiore e per decisione dell'Assemblea con delibera che abbia i suffragi di almeno due terzi dei soci. La votazione per tale atto dovrà svolgersi per appello nominale registrato a verbale.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibererà sulla destinazione del fondo sociale.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alla normativa delle società di mutuo soccorso e segnatamente alla legge del 15 aprile 1886 n.3818 e successive modifiche oltre che alle norme del Codice Civile. Nel caso di iscrizione al RUNTS si applicherà anche la disciplina del Dlgs 117/2017 e s.m.

Certifico io sottoscritto, dott. Giuseppe Amato, notaio in Milazzo ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale dei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 82/2005, e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n.89.

Data della firma digitale.

Firmato digitalmente dal notaio Giuseppe Amato.